

Esclusione dal sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche per vendita di vini imbottigliati in violazione del provvedimento di sospensione per sei mesi della certificazione

T.A.R. Toscana, Sez. II 28 marzo 2018, n. 455 - Romano, pres.; Viola, est. - Azienda La Torre s.r.l. società agricola (avv. Donati) c. Suolo e Salute s.r.l. (avv.ti Cannistraro, Zanetti).

Agricoltura e foreste - Agricoltura biologica - Vendita di vini imbottigliati in violazione del provvedimento di sospensione per sei mesi della certificazione a seguito dell'utilizzo di sostanze attive non ammesse in agricoltura biologica nell'esercizio dell'attività di produzione di olio d'oliva - Esclusione dal sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

L'Azienda La Torre s.r.l. Società Agricola ha operato per un certo periodo di tempo nel settore dell'agricoltura biologica; a questo proposito, ha richiesto ed ottenuto da Suolo e Salute s.r.l. (organismo di controllo per l'agricoltura biologica autorizzato, ai sensi dell'art. 27 del regolamento 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE, dal Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali) le necessarie autorizzazioni (documento giustificativo e certificato di conformità).

Con provvedimento 20 aprile 2017 prot. n. 881, il Comitato tecnico di delibera di Suolo e Salute s.r.l. comminava alla ricorrente la sanzione dell'esclusione dal sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche e conseguente divieto di utilizzo del Documento Giustificativo 6 dicembre 2016 n. 10-00955 (in realtà, non intestato alla ricorrente, ma poi rettificato, per effetto del provvedimento 30 maggio 2017 prot. n. 1124, nel documento giustificativo 20 dicembre 2017 n. 09-04778); l'applicazione della sanzione faceva seguito alla visita ispettiva straordinaria del 27 febbraio 2017 che aveva evidenziato la vendita di vini imbottigliati in violazione del provvedimento di sospensione per sei mesi della certificazione adottato dallo stesso Comitato tecnico di delibera con il precedente provvedimento 16 dicembre 2016, n. 1800, a seguito dell'utilizzo di sostanze attive non ammesse in agricoltura biologica nell'esercizio dell'attività di produzione di olio d'oliva del pari messa in atto dalla ricorrente.

Il provvedimento sanzionatorio costituiva oggetto di ricorso da parte della ricorrente, ma il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi di Suolo e Salute s.r.l. respingeva il ricorso nel corso della seduta del 16 giugno 2017 (con provvedimento comunicato alla ricorrente con nota 20 giugno 2017 prot. 718).

Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente con ricorso al T.A.R. per le Marche, fondato su censure di: 1) violazione o erronea applicazione di legge: art. 5 ss del d.lgs. 19 marzo 1995, n. 220; art. 6 ss. d.m. 9 agosto 2012, n. 18321; art. 5 d.m. n. 15962 del 2013; art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento (art. 97 cost.), sviamento; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza. Contraddittorietà, violazione dei principi costituzionali in materia di affidamento e di tutela dell'attività economica privata, sviamento; 3) violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (art. 24 e 113 cost), violazione dei principi in materia di trasparenza e di partecipazione nel procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990), eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dalla insufficienza di istruttoria; con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati, poi quantificati solo in sede di memoria conclusionale avanti alla Sezione nella capital somma di € 172.316,75 (pari all'importo del contributo revocato dalla Regione Toscana, a seguito della perdita della qualificazione in termini di agricoltura biologica della produzione) e in misura pari ad un calo di fatturato pari almeno al 30% per tutto il periodo cd. "di conversione" necessario per poter riacquisire la certificazione.

Si costituiva in giudizio Suolo e salute s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e incompetenza territoriale del T.A.R. per le Marche.

Con ordinanza 18 settembre 2017 n. 719, il T.A.R. per le Marche affermava la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia e rilevava la propria incompetenza territoriale nei confronti del T.A.R. per la Toscana; il giudizio era quindi riassunto avanti alla Sezione e si costituiva nel giudizio riassunto anche Suolo e salute s.r.l., ripresentando l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio del 7 novembre 2017 parte ricorrente rinunciava all'istanza cautelare proposta con il ricorso, in considerazione della fissazione dell'udienza per la decisione del merito al 7 marzo 2018.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fattispecie dedotta in giudizio sia già stata affermata nella già citata ord. 18 settembre 2017 n. 719 del T.A.R. Marche e non possa essere ridiscussa in questa sede; con tutta evidenza, l'affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo contenuta

nella detta ordinanza esula, infatti, dai limiti propri delle ordinanze in materia di competenza previste dagli artt. 13 e ss. del c.p.a. e, pertanto, assume un valore decisivo di un punto della controversia suscettibile di passaggio in giudicato, con conseguenziale necessità di contestazione dell'ordinanza (che, su questo punto, assume un carattere anormale ed un valore sostanziale di sentenza) nelle forme proprie dei provvedimenti decisori, non apparendo sufficiente la semplice riproposizione della questione avanti al Giudice competente per territorio.

Nel merito, il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere respinto.

Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso, deve essere preliminarmente richiamata la previsione dell'art. 5, 3° comma del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 n. 15962 (disposizioni per l'adozione di un elenco di non conformità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure) che, con riferimento alla problematica sanzionatoria, prevede la possibilità di correlare la sospensione della certificazione, a seconda dei casi, ad una o più attività o unità produttive o all'intera azienda: <<la sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive>>.

La semplice citazione della previsione evidenzia come si tratti di una potestà discrezionale di adattare la sanzione al caso concreto e non, come sostenuto da parte ricorrente, di una previsione che impone, per così dire automaticamente, la limitazione della sanzione alla sola produzione (nel caso che ci occupa, l'olio d'oliva) con riferimento alla quale è stata constatata la violazione delle regole dell'agricoltura biologica.

Nel caso che ci occupa, la deliberazione del Comitato tecnico di delibera di Suolo e Salute s.r.l. 16 dicembre 2016, n. 1800 che ha originato l'intera vicenda è stata certo originata da una violazione relativa alla produzione di olio, ma si è sicuramente conclusa con la sospensione per sei mesi dell'intera certificazione intestata alla ricorrente; una simile circostanza porta pertanto al rigetto del primo motivo di ricorso articolato dalla ricorrente, sia per quanto sopra rilevato in ordine alla necessità di riportare l'effettiva estensione della sospensione alle scelte rispecchiate dal provvedimento sanzionatorio (non potendo desumersi dalla previsione l'automatica limitazione della sanzione solo alla produzione non conforme), sia per ragioni squisitamente processuali (qualsiasi violazione dell'art. 5, 3° comma del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 n. 15962 ad opera del detto provvedimento sanzionatorio avrebbe, infatti, dovuto costituire oggetto di tempestiva rilevazione attraverso l'impugnazione del provvedimento, non potendosi ne discutere a posteriori i contenuti).

Manifestamente irrilevante è poi il fatto che le bottiglie la cui vendita ha dato origine alla "seconda violazione" fossero state imbottigliate in annate agricole antecedenti all'irrogazione della sanzione; sempre la già citata previsione dell'art. 5, 3° comma del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 n. 15962 chiarisce, infatti, che <<la sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato>>; con estrema chiarezza, la sanzione è quindi riferita alla commercializzazione di prodotti con il marchio durante il periodo di sospensione e non alla commercializzazione di derrate solo prodotte nel periodo di sospensione.

Il secondo motivo di ricorso è poi evidentemente caratterizzato da evidente errore di prospettiva; non si vede, infatti, che interesse potrebbe mai avere la ricorrente ad impugnare atti che, in realtà, avrebbero colpito documenti giustificativi relativi ad altre aziende e non il proprio documento giustificativo (che secondo la ricorrente continuerebbe ad essere n. 09-03476 e non sarebbe interessato dalla sanzione).

La censura è poi infondata anche in punto di fatto; prescindendo dalla prima erronea identificazione del documento giustificativo revocato nel n. 10-00955 (errore rettificato dal provvedimento 30 maggio 2017 prot. n. 1124), la sanzione risulta esattamente riferita al nuovo numero identificativo n. 09-04778 attribuito alla ricorrente con provvedimento del 20 dicembre 2017 di Suolo e Salute s.r.l.

Manifestamente irrilevante appare, infatti, il fatto che il detto provvedimento sia stato comunicato ad un indirizzo P.E.C. che la ricorrente ha modificato (mediante comunicazione alla Camera di Commercio per l'inserimento nel proprio certificato camerale) lo stesso giorno (22 dicembre 2016) della comunicazione della modificazione del numero identificativo; a prescindere dall'estrema difficoltà che detta modificazione potesse essere già operativa e conoscibile dai terzi alle ore 9,30 del 22 dicembre 2016 (ora della P.E.C. di Suolo e Salute s.r.l. al vecchio indirizzo) risulta documentato (doc. n. 16 del deposito della ricorrente) come la ricorrente abbia continuato ad utilizzare la vecchia P.E.C. (anche se "per errore" degli addetti) almeno fino al 7 febbraio 2017 e come pertanto fosse perfettamente in grado di ricevere comunicazioni al vecchio indirizzo almeno fino a tale data.

Non può poi trovare accoglimento la censura (terzo motivo di ricorso) relativa all'omessa notificazione del provvedimento n. 150 del 26 gennaio 2017 (che rettifica il provvedimento 16 dicembre 2016, n. 1800 su aspetti che non investono la sospensione della certificazione e, comunque, risulta notificato sulla "vecchia" P.E.C. della ricorrente il 27 gennaio 2017, ovvero nel periodo sopra richiamato in cui la stessa ricorrente ha ammesso di aver continuato ad utilizzare anche la vecchia P.E.C.); del pari, manifestamente formale e irrilevante è la censura relativa al fatto che il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi di Suolo e Salute s.r.l. abbia confermato l'originario provvedimento sanzionatorio (la

deliberazione 881 del 2017) in un momento in cui era intervenuto il successivo provvedimento di rettifica dell'erronea indicazione del documento giustificativo, apparendo del tutto indubbia la volontà di confermare la sanzione applicata alla ricorrente e non ad altri.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

(Omissis)